



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **REPERTORIO REGIONALE PER L'AGROBIODIVERSITÀ'**

**Proposta tecnica organizzativa**

**L.R. 07/08/2014, n. 16 - Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità,  
marchio collettivo, distretti.**

**CAPO I**

**Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Sommario

<b>Sommario</b> .....	2
1. Istituzione del Repertorio Regionale .....	3
2. Struttura del Repertorio Regionale.....	3
3. Realizzazione del Portale e del Repertorio .....	3
4. Iscrizione al Repertorio Regionale.....	4
5. Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale .....	5
6. Istruttoria documentale.....	8
7. Acquisizione e conservazione del materiale nella Banca del germoplasma.....	10
8. Monitoraggio .....	10
9. Diritti di privativa .....	10



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **1. Istituzione del Repertorio Regionale**

Ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”, art. 4 “Repertori Regionali” e successive Direttive di Attuazione approvate con la D.G.R. n. 54/11 del 6.12.2017, è istituito il Repertorio Regionale per l’agrobiodiversità (di seguito Repertorio Regionale).

Il Repertorio Regionale è il registro ufficiale della Regione Sardegna nel quale vengono iscritte e catalogate, previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica, costituitasi ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale n. 16 del 07.08.2014, le risorse genetiche locali di origine animale e vegetale con specifica annotazione per quelle soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n.16/2014. La gestione e la tenuta del Repertorio Regionale è affidata con Deliberazione n. 48/28 del 2.10.2018 all’Agenzia Laore Sardegna.

## **2. Struttura del Repertorio Regionale**

Il Repertorio è suddiviso in due sezioni:

- sezione animale;
- sezione vegetale.

Per ogni singola risorsa genetica iscritta, il Repertorio Regionale contiene la seguente documentazione:

- Relazione tecnico-scientifica della risorsa genetica;
- Relazione storica della risorsa genetica;
- Pareri ed eventuali prescrizioni della Commissione tecnico-scientifica.

## **3. Realizzazione del Portale e del Repertorio**

Il Repertorio consta di un database e di un Portale dedicato la cui struttura sarà dettagliata in una Proposta tecnica approvata dagli Uffici dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma agropastorale. Il Repertorio Regionale è inteso come uno strumento completamente digitalizzato, sempre aggiornato, capace di supportare integralmente le fasi del procedimento di gestione dei dati ed in particolare la raccolta delle informazioni, l’elaborazione delle stesse, la loro pubblicazione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consultazione online. Dovrà supportare e assicurare l'accuratezza e l'integrità delle informazioni e dovrà soddisfare le esigenze di elaborazione dei dati e la creazione di Report.

La Proposta tecnica per la realizzazione del Portale conterrà tutte le informazioni necessarie affinché gli utenti possano predisporre e presentare online la domanda di iscrizione di una risorsa genetica al Repertorio Regionale e, pertanto, il Portale rispetterà i requisiti di accessibilità e fruibilità dei contenuti sul web.

Per la realizzazione del Repertorio Regionale online si applicano i concetti di gestione elettronica dei processi lavorativi, si adottano tutti gli strumenti necessari per la protezione e sicurezza dei dati e si garantisce l'interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Il Portale ove è contenuto il Repertorio Regionale rispetta, inoltre, le Linee Guida e gli indirizzi forniti a livello regionale per la progettazione, lo sviluppo e la gestione di applicativi informatici e siti web.

Al fine di rendere immediatamente operativo il Repertorio regionale, nelle more che venga definito il portale Nazionale della Biodiversità, l'Agenzia Laore predispone e rende fruibile online, per il tramite del sito istituzionale [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it), una versione temporanea e semplificata del Portale, comunque secondo le specifiche della L. 194/2015 e nel rispetto delle Linee Guida Nazionali, contenente la normativa, la documentazione e la modulistica necessaria all'iscrizione delle risorse genetiche nel Repertorio regionale, consultabile e scaricabile online.

#### **4. Iscrizione al Repertorio Regionale**

Si possono iscrivere al Repertorio Regionale le seguenti risorse genetiche:

- a) le varietà vegetali e le razze animali autoctone originarie della Sardegna, nonché le risorse genetiche da queste derivate per selezione;
- b) le varietà vegetali e le razze animali che, pur essendo di origine alloctona ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nel territorio della Regione e integrate tradizionalmente in forma produttiva nella sua agricoltura, nel suo allevamento e nei processi di trasformazione, nonché le risorse genetiche da queste derivate per selezione;
- c) le varietà vegetali e le razze animali già autoctone, non più presenti nel territorio della Sardegna, depositate presso banche del germoplasma regionali o extraregionali e/o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conservati in orti botanici, allevamenti, Università o Centri di ricerca sardi e di altre Regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

L'iscrizione al Repertorio Regionale è gratuita ed è eseguita dall'Agenzia Laore Sardegna previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica. Qualora la Commissione, nell'effettuare la valutazione per l'iscrizione al Repertorio Regionale, accerti che la risorsa sia soggetta a rischio di estinzione o di erosione genetica, l'iscrizione al Repertorio Regionale è corredata da apposita annotazione.

Ai sensi dell'art 5 comma 2 della legge regionale 16/2014 i soggetti che possono proporre l'iscrizione al Repertorio Regionale sono enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.

Vengono iscritte di diritto nel Repertorio Regionale le risorse genetiche regionali vegetali già presenti nel Registro Nazionale delle varietà da conservazione (Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 149) delle quali dovrà essere assicurato un campione di materiale genetico da trasferire alla Banca del Germoplasma e, relativamente a quelle animali, nei Registri Anagrafici Nazionali o nei Libri Genealogici (Legge 15 gennaio 1991, n. 30, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529) e più specificatamente le seguenti razze: la Pecora Sarda; la Pecora Nera di Arbus; la Capra Sarda; la Capra Sarda primitiva; la Vacca Sarda; la Vacca Sardo-Modicana; la Vacca Sardo Bruna; il Suino Sardo; il Cavallo della Giara; il Cavallo del Sarcidano; l'Asino Sardo; l'Asino dell'Asinara.

Inoltre, possono essere iscritti al Repertorio Regionale i Tipi Genetici Autoctoni di interesse regionale inseriti tra le Risorse Genetiche Animali Italiane registrate nel Sistema Informativo della Diversità Genetica Animale della FAO (DAS-IS), a patto che il percorso di riconoscimento sia stato valutato ex post o sia stato istruito dalla Commissione tecnico-scientifica e previa consultazione con il National Focal Point Italiano.

## **5. Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale**

Ai fini dell'iscrizione al Repertorio Regionale delle risorse genetiche della Regione Sardegna il proponente deve presentare all'Agenzia Laore Sardegna la seguente documentazione:

1. Domanda di iscrizione delle risorse genetiche al Repertorio Regionale di cui all'allegato A).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Relazione tecnico-scientifica della risorsa genetica di cui all'allegato B).
3. Relazione storica della risorsa genetica di cui all'allegato C).
4. Documentazione fotografica della risorsa genetica.

L'allegato A) contiene lo schema di Domanda di iscrizione delle risorse genetiche al Repertorio Regionale, comprese le informazioni relative al proponente e le informazioni generali sulla risorsa genetica.

L'allegato B) contiene lo schema di Relazione Tecnico Scientifica che si compone di tre sezioni:

- sez. 1 caratterizzazione morfologica, volta all'identificazione esatta della risorsa genetica tramite le apposite schede approvate dalla Commissione;
- sez. 2 inquadramento anagrafico e agro-ambientale;
- sez. 3 caratterizzazione genetica e/o morfo-colorimetrica dei caratteri seminali e fruttiferi (non obbligatoria, se non su richiesta specifica della Commissione tecnico-scientifica).

L'allegato C) contiene lo schema della Relazione storica che deve comprendere le seguenti informazioni:

- ✓ informazioni volte ad identificare la risorsa genetica a partire dall'uso del nome e degli eventuali sinonimi e le denominazioni dialettali, l'area geografica di provenienza ed il periodo storico in cui è stata introdotta, il tempo di presenza nel territorio, il legame con il territorio e l'età media dei detentori della risorsa;
- ✓ informazioni storiche, antropologiche e indagini o studi scientifici accompagnate da idonea documentazione quali: fotocopie di testi bibliografici, opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di fiere e sagre, fatture e altri documenti amministrativi, interviste, immagini fotografiche etc.;
- ✓ conoscenze tradizionali associate alla risorsa genetica e aspetti socio-culturali legati ad essa tra cui: la destinazione alimentare, gli utilizzi, gli ambiti di processo, gli aspetti socio-culturali storici e tradizionali, i metodi di conservazione e la trasmissione dei saperi.
- ✓ Note e commenti.

La Relazione storica consente di accertare e trascrivere la storia della risorsa genetica ed il suo reale e profondo legame con il territorio. Il materiale che può essere consultato per redigere la Relazione storica (sulla base delle Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo - 2010/2012) può provenire da svariate fonti, a titolo esemplificativo:

- fonti documentali: archivi delle antiche famiglie nobiliari, biblioteche locali ed in particolare quelle che conservano i volumi antichi delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dagli Annali delle Camere di commercio, libri di storia locale e manuali di agricoltura, cataloghi di ditte vivaistiche e sementiere, fonti storiche provenienti da Facoltà di agraria dell'Università, dalle Accademie di agricoltura, dalle Fondazioni, dalle Associazioni e da Enti vari ad indirizzo agricolo etc.

- fonti della tradizione orale: interviste in grado di far emergere la memoria storica degli anziani e di trasmettere il ricordo della biodiversità nella sua interezza comprendendo nozioni sia storiche, antropologiche che culturali.

La Relazione deve essere accompagnata da idonea documentazione quali fotocopie di testi bibliografici, opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di fiere e sagre, fatture e altri documenti amministrativi, interviste, immagini fotografiche.

La documentazione fotografica deve riportare tutti gli elementi caratterizzanti la risorsa genetica. Devono essere inserite almeno 10 fotografie in formato jpeg e/o png, risoluzione 72 dpi.

I documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 relativi al Paragrafo 5 Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale di cui sopra, devono essere predisposti utilizzando la modulistica reperibile nel sito internet [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

I moduli compilati devono esser inviati in formato digitale all'Agenzia Laore Sardegna attraverso una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata (PEC) [protocollo.agenzia.laore@legalmail.it](mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it);

- raccomandata, contenente i documenti su supporto elettronico, all'Agenzia Laore Sardegna, Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola – Via S. Pertini snc, 08100 Nuoro;

- a mano, su supporto elettronico, all'Ufficio protocollo dell'Agenzia Laore Sardegna presso la sede centrale sita in Cagliari in Via Caprera numero 8, o presso gli Sportelli Unici Territoriali (SUT), rintracciabili sul sito [www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/sportelliunici/](http://www.sardegnaagricoltura.it/assistentatecnica/sportelliunici/) .



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 6. Istruttoria documentale

L'Agenzia Laore Sardegna effettua l'istruttoria documentale della richiesta di iscrizione della risorsa genetica al Repertorio Regionale.

L'istruttoria documentale mira ad accertare l'adeguatezza e la completezza della documentazione sulla base della modulistica contenuta negli allegati alla Domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti essenziali per l'ammissibilità della richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale secondo quanto disciplinato dall'art. 2 – Iscrizione ai Repertori regionali - delle Direttive di Attuazione approvate con D.G.R. n. 54/11 del 06.12.2017.

L'istruttoria documentale, che si avvia a seguito del ricevimento della richiesta di iscrizione di una risorsa genetica al Repertorio Regionale e alla sua protocollazione, deve concludersi entro 30 giorni e si formalizza attraverso la compilazione della check-list all'uopo predisposta e del verbale d'istruttoria in cui si riportano tutte le notizie per la corretta identificazione della richiesta, l'ammissibilità o il motivo dell'irricevibilità. In fase di analisi formale, durante l'istruttoria documentale, l'Agenzia Laore Sardegna può richiedere al proponente la documentazione eventualmente mancante o risultata carente che deve essere trasmessa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta con le stesse modalità previste nel paragrafo 5 "*Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione al Repertorio*". Ai fini dell'iscrizione, un campione di materiale da riproduzione o da propagazione della risorsa oggetto della proposta, deve essere reso disponibile dal proponente o reperito da Laore e/o Agris, che operano di concerto, per la conservazione presso la Banca Regionale del germoplasma di cui all'art. 7 della LR 16/2014. Le modalità di raccolta e consegna sono dettagliate nella proposta tecnica della Banca del Germoplasma elaborata da Agris di concerto con Laore.

Al termine dell'istruttoria, Laore Sardegna propone al Comitato di Coordinamento la convocazione della Commissione tecnico-scientifica che dovrà riunirsi per l'espressione del parere previsto dall'art. 6, comma 4 della L.R. n. 16/2014. Insieme alla richiesta di convocazione della Commissione tecnico-scientifica, Laore Sardegna invia al Comitato di Coordinamento copia della domanda di iscrizione della risorsa genetica al Repertorio Regionale e della documentazione acquisita. Il Comitato di Coordinamento protocolla ed archivia la documentazione in entrata e la trasmette entro 60 giorni ai componenti della Commissione tecnico-scientifica insieme alla convocazione della riunione contenente l'ordine del giorno.

L'iscrizione della risorsa genetica al Repertorio Regionale è subordinata all'acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione tecnico-scientifica che si riunisce entro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di convocazione da parte del Comitato di Coordinamento.

La Commissione tecnico–scientifica:

- Ai fini della valutazione può richiedere, per il tramite dell'Agenzia Laore Sardegna, ulteriori informazioni o documentazione o un campione di materiale genetico. Prima di esprimere il parere definitivo, può consultare esperti di particolari discipline o altresì richiedere a esperti o laboratori specializzati studi o ulteriori analisi necessarie per la valutazione delle risorse proposte, previa richiesta al Comitato di Coordinamento che ne verifica la fattibilità con gli Uffici dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma agropastorale;
- esprime il parere favorevole o contrario per iscritto e con indicazione del numero di favorevoli e dei contrari;
- esprime il parere a maggioranza dei componenti presenti della Commissione tecnico-scientifica;
- invia il parere definitivo al Comitato di Coordinamento, il quale a sua volta, entro 15 giorni, lo trasmette all'Agenzia Laore Sardegna.

Nel caso in cui la Commissione tecnico-scientifica necessiti di ulteriore documentazione o informazioni ai fini della valutazione della richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale, questa invia una nota all'Agenzia Laore allegando una Scheda d'integrazione della documentazione, nonché le giuste motivazioni che hanno portato all'avanzamento della proposta d'integrazione.

In caso di esito positivo da parte della Commissione tecnico-scientifica l'Agenzia Laore Sardegna, con proprio atto, determina l'iscrizione della risorsa genetica al Repertorio Regionale nell'apposita sezione, comunica le risultanze al proponente, iscrive la risorsa nel Repertorio Regionale e la inserisce nel Portale dedicato, corredata dalle schede descrittive estrapolate dalla documentazione in proprio possesso e fornita dalla Commissione tecnico-scientifica.

In caso di esito negativo, Laore Sardegna comunica al proponente la risultanza del procedimento e le motivazioni del parere contrario della Commissione tecnico-scientifica. Avverso tale parere negativo è possibile presentare istanza di revisione alla competente Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ogni qualvolta verrà ritenuto necessario, anche a seguito di istanza di parte, la Commissione tecnico-scientifica può stabilire la cancellazione di una risorsa genetica dal Repertorio Regionale o un eventuale accorpamento con risorse genetiche sinonime già iscritte.

### **7. Acquisizione e conservazione del materiale nella Banca del germoplasma**

L'Agenzia Agris Sardegna, di concerto con l'Agenzia Laore, predispone un Vademecum per la raccolta e la consegna del germoplasma, secondo gli indirizzi delle Linee Guida internazionali per la raccolta di germoplasma e secondo il Codice internazionale di condotta per la raccolta ed il trasferimento di germoplasma vegetale (FAO, 1993\*1) e come definito nel Regolamento della Banca.

Successivamente all'acquisizione del campione, la Banca diventa responsabile della corretta gestione del medesimo, individuando i tempi e le modalità più idonee per la pulizia, conservazione e moltiplicazione del germoplasma ed eventualmente secondo le prescrizioni fornite dalla Commissione Tecnico-scientifica in sede di valutazione.

### **8. Monitoraggio**

La gestione del germoplasma si esplica anche attraverso un'attività di monitoraggio circa le iscrizioni o le cancellazioni delle accessioni nel Repertorio Regionale, lo stato di conservazione delle collezioni in situ e negli habitat presenti nel territorio, le strutture ed attrezzature a disposizione dei diversi soggetti che concorrono alla gestione delle collezioni ed eventuali ulteriori parametri.

A tal fine, l'Agenzia Laore Sardegna, di concerto con l'Agenzia Agris Sardegna predispone, periodicamente, un documento di monitoraggio sulle collezioni e sulle modalità di gestione che vanno dalla raccolta alla conservazione, allo scopo di verificare nel tempo l'adeguatezza degli strumenti in dotazione.

### **9. Diritti di privativa**

Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nel Repertorio Regionale sono mantenute sotto la responsabilità ed il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

proprietà intellettuale o brevetto per invenzione industriale o altro diritto che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e in ogni caso, non sono assoggettabili a diritto del costitutore o privativa varietale ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nel Repertorio Regionale, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.